

STATUTO



Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita un'associazione di promozione sociale denominata Euroculture A.P.S., con sede nel comune di Trieste.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo e finalità

1. Euroculture è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi delle vigenti norme in materia di enti del terzo settore e, in particolare, di associazioni di promozione sociale.

Art. 4

Oggetto sociale

1. Euroculture ha per oggetto sociale lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Dette attività sono riconducibili al disposto di cui alle lettere i), k) e l) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

2. Euroculture, in particolare, è costituito esclusivamente al fine di:

- diffondere e promuovere le culture europee, il loro interscambio e i loro rapporti, abbattendo qualsiasi tipo di pregiudizio;
- diffondere e promuovere eventi e manifestazioni culturali locali, provinciali e regionali, su scala sia nazionale sia internazionale;

- diffondere e promuovere l'Euroregione e la cultura transfrontaliera;
 - diffondere e promuovere, coinvolgendo anche per i soggetti più deboli e/o svantaggiati, le lingue straniere moderne, ivi compresa quella italiana, anche tramite la certificazione internazionale o esterna, comprese le lingue Braille e dei segni (LIS) nel contesto internazionale e regionale a livello privato, pubblico, scolastico e istituzionale in una prospettiva europea;
 - diffondere la conoscenza tramite l'offerta di servizi di biblioteca, anche multimediale, e del film club, finalizzati alla promozione delle attività di ricerca e di studio;
 - promuovere la solidarietà culturale, la multiculturalità e l'interculturalità tra i diversi paesi europei e non in una prospettiva di pace mondiale ed europea;
 - organizzare corsi di formazione anche professionale (es: corsi di informatica, di grafica, gestione siti internet e webmail, di primo soccorso, management, marketing, etc.), corsi d'aggiornamento, attività corsuale di ogni tipo, conferenze, work-shop per personale docente e non, seminari, contatti tra le istituzioni scolastiche e non, corsi estivi di lingua straniera, scambi culturali con l'estero per la diffusione delle culture europee in senso lato allo scopo di promuovere il senso civico multiculturale, democratico e solidale del cittadino europeo e non in un'ottica d'interculturalità europea;
 - promuovere l'interpretariato e la traduzione nell'ottica di una maggiore integrazione dei vari paesi europei e diffonderne la mentalità;
 - diffondere la conoscenza delle lingue e delle diverse culture europee anche in età infantile e adolescenziale, anche collaborando con le diverse istituzioni competenti, nella prospettiva di un asilo nido e/o asilo multiculturale e multilingue;
 - presentare la Certificazione Internazionale negli istituti scolastici, dell'istruzione, dell'università e della ricerca al personale docente, ai genitori e agli allievi e organizzare la relativa preparazione alla Certificazione Internazionale in accordo con le scuole e gli istituti universitari;
 - creare work-shop culturali per il pubblico europeo, le scuole e il personale docente, anche in collaborazione con enti ed istituzioni specifiche;
 - collaborare con associazioni, istituzioni, enti locali, provinciali e regionali nonché associazioni per promuovere iniziative culturali e linguistiche specificatamente mirate a incrementare la conoscenza delle lingue straniere e delle culture europee nel contesto locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
3. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
4. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività strumentali e secondarie, determinate dal Consiglio direttivo. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (in appresso anche "CTS").

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche e private, enti locali, provinciali e regionali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento; dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono a essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. La quota sociale annuale deve essere versata, in unica soluzione, mentre gli eventuali ulteriori contributi sociali volontari possono essere versati in più rate successivamente all'ammissione all'associazione.

L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate in genere, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità e assicurazione

1. Euroculture risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile, ferma restando la sua natura di associazione non riconosciuta.

2. Ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. n. 117/2017, gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato e i volontari sono assicurati per malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 9

Ammissione

1. All'Euroculture possono associarsi tutte le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Possono altresì essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, e ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione (se maggiorenni), di eleggerli e di approvare il bilancio.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. In particolare, i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, tramite richiesta al Consiglio direttivo da effettuarsi secondo le seguenti modalità: inviando una richiesta scritta da recapitare alla segreteria dell'associazione via email o tramite lettera.

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 11

Doveri

1. Gli associati svolgono attività di volontariato a favore dell'associazione.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Ai componenti degli organi sociali non possono essere attribuiti compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.

3. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'g', 'g', 'db', and a large 'R'.

4. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta, anche via email.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del consiglio direttivo.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - 1) l'assemblea;
 - 2) il consiglio direttivo;
 - 3) il presidente;
 - 4) l'organo di revisione legale dei conti, ove necessario.



Art. 14

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o conferire delega ad altro socio; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 15

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea anche a mezzo fax, e-mail, messaggio telefonico, o qualsiasi altro mezzo che permetta di fornire la prova dell'avvenuta ricezione.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. È possibile tenere l'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano
2. Salvi i diversi casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei presenti.
3. Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- “ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi sugli altri documenti contabili richiesti dalla Legge e sulle relazioni del consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
- “ eleggere e revocare i membri degli organi sociali;
- “ fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- “ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- “ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- “ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria:

- “ deliberare sullo scioglimento dall'associazione, nonché sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- “ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

[Handwritten signatures and initials]

- .. deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- .. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 20

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri stabilito dall'Assemblea in occasione della nomina, con un minimo di tre membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, ad esso subentra il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante. Ove non sia praticabile detta procedura, decadrà l'intero consiglio direttivo e l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.
3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica, fax o e-mail.
6. Nella prima seduta, convocata dal consigliere più anziano di età, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il segretario.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Handwritten signature: Rg

Art. 21

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il consiglio direttivo:
 - .. svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - .. predispone il rendiconto consuntivo, gli altri documenti contabili richiesti dalla legge ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri; a seguito dell'approvazione, provvede ai depositi previsti dalla legge;
 - .. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - .. approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - .. sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - .. delibera l'ammissione dei nuovi soci;

Handwritten initials: dk, db

“ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente e Vicepresidente

1. Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 23

Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;

b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;

c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;

d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;

e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

Art. 23-bis

Organo di controllo

Sussistendone l'obbligo di legge, o su conforme deliberazione dell'Assemblea, l'Associazione nominerà un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi delle vigenti norme in materia di Enti del Terzo Settore.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di Enti del Terzo Settore.

Ai membri dell'organo di controllo potrà essere attribuito un compenso, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Art. 23-ter

Revisore legale

L'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ne sussista la necessità di legge, qualora non intenda attribuire dette competenze all'organo di controllo.

Titolo V

Il bilancio

Art. 24

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso, dopo l'approvazione, viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
6. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
7. 5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
8. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 25

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 26

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea - che provvede anche alla nomina dei liquidatori - secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli Uffici competenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 28

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.